

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituata ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

**Iscrizione N: TO24182**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Piemonte**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto**, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data **04/12/2024** registrata al numero di protocollo **46411/2024**

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data **12/02/2025** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

**9 - C**

dell'impresa / Ente **ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.**

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Piemonte in data **03/03/2025**

con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **2159338** prestate da **REVO INSURANCE S.P.A.** per l'importo di Euro **250000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.

Con Sede a: RIVALTA DI TORINO (TO)

Indirizzo: UNDICESIMA STRADA 7/7A

CAP: 10040

Codice Fiscale: 01032710079

ECOLOGICA PIEMONTESE S.R.L.

Numero Iscrizione TO24182

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.56895/2025 del 04/03/2025**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **9** attività di bonifica dei siti

Classe **C** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 2.500.000,00

Inizio validità: **03/04/2025**

Fine validità: **03/04/2030**

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

**RESPONSABILI TECNICI:**

BELLINI LORENZO

codice fiscale: BLLLNZ60C27B354C

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**9 - C**

**Art. 2**  
*(prescrizioni)*

**Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:**

- 1) L'attività di bonifica dei siti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
- 2) L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 4) Le imprese registrate (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
- 5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005;
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO  
Via S. Francesco da Paola, 24  
10123 TORINO (TO)

**Art. 3**  
*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TORINO, 04/03/2025

Il Segretario  
- Antonella Scursatone -

Il Presidente  
- Giancarlo Banchieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione del 1 Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Torino n. 9/2000 del 26.09.2000 )

